



Ulteriori importanti novità sul C.d.S.



La **Legge 13 febbraio 2012, n.11**, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 43, del 21/2/12, ha modificato l'**art. 173**, del C.d.S., in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.

Il testo appena approvato, che entrerà in vigore dal 7 marzo, prevede il divieto assoluto, per tutti i conducenti, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all'art.138, comma 11, e di polizia, di far uso, durante la marcia, di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore.

Ciò sta a significare che, anche coloro i quali, nel precedente testo, erano stati esentati da tale divieto (conducenti di taxi, autisti di auto a noleggio con conducente, di autobus di linea e dei veicoli adibiti ai servizi di strade e autostrade), oggi non lo sono più e, di conseguenza, non potranno più utilizzare neanche il cellulare, durante la guida

L'estensione del divieto, ha lo scopo di aumentare il livello di sicurezza sulle strade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi».

La norma in esame, comunque, consente l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie.

Al fine di dare l'esatta interpretazione circa la frase contenuta nell'art.173, "**far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici**" e cioè se deve intendersi il semplice divieto di conversazione o, piuttosto, l'uso stesso del cellulare, occorre tenere presente che, quando, al di là della conversazione, utilizziamo il cellulare per inviare messaggi, leggere la rubrica ecc... ci rendiamo subito conto che, qualunque sia l'uso del cellulare, sussiste, sempre, una distrazione dell'autista e/o l'impegno di una delle mani per un'operazione diversa da quella strettamente inerente alla guida stessa.

Si è dell'avviso, quindi che, l'uso del cellulare, qualunque ne sia la modalità, debba essere, sempre, censurabile, in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno di una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e consequenziale ritardo nell'azionamento, ove necessario, dei sistemi di guida; ritardo non concepibile ove si consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati per evitare imprevisti e drammatici incidenti stradali.

Infine è opportuno sottolineare che, l'art. 173 del C.d.S. prevede che, in caso di violazione di tale dettato normativo, si incorrerà in una sanzione che va da **€ 152,00 a € 608,00** e nella decurtazione di **5 punti** dalla patente.

Inoltre, in caso di recidiva, cioè a dire qualora lo stesso soggetto incorra, nel corso di un biennio, nella stessa violazione, è prevista la **sospensione della patente di guida da uno a tre mesi**.

IL COMANDANTE P.M.

N.B. Tutti i dati sopra riportati si riferiscono alla legislazione vigente e la presente nota ha uno scopo semplicemente divulgativo. Nessuna responsabilità può essere attribuita all'autore per eventuali omissioni, inesattezze, mancati aggiornamenti. Per il contenuto delle norme citate occorre fare riferimento, esclusivamente, a quelle ufficiali, pubblicate sulla G.U.R.I.